DOCUMENTAZIONE ESPERIENZE ANTIMILITARISTE

MOVIMENTO ANTIMILITARISTA
Via Venaria 85/8
10148 TORINO

« In qualunque luogo si verifichi, l'ingiustizia è una minaccia per la giustizia di tutti gli uomini »

LUTHER KING

« La tolleranza ci dà un potere di penetrazione spirituale che è lontanissimo dal fanatismo come il polo nord dal polo sud »

GANDHI

ANNO XXIV - N. 11 - NOVEMBRE 1972

PERIODICO INDIPENDENTE

PREZZO L. 100

Direzione, Redazione, Amministrazione
10122 TORINO - Via Consolata, 11 - Telefono 51.90.82

Abbonamento annuo lire 1000 — Estero lire 1500 — Sostenitore lire 2000
Benemerito L. 10.000 - C/C post. 2/35445 - Sped. in abb. post. (Gruppo III/70)

PUBBLICITÀ (inferiore al 70%): lire 100 al millimetro di colonna, oltre alle tasse — Rivolgersi all'Amministrazione

Finalmente approvata la legge che riconosce l'obbiezione di coscienza

IL RIFIUTO DI SERVIZIO MILITARE NON COSTITUISCE PIU' UN REATO

Un lungo cammino

Dovremmo provare la gioia di una grande vittoria non che dal 1948, difendendo il primo obiettore di coscienza dinanzi al Tribunale Militare di Torino, ci siamo battuti sempre con appassionato impegno dell'obiezione in imprescindibile coerenza. campagne di stampa, twelve rotonde, cortei, appelli, marce della pace, proposti di legge, ecc., ora che finalmente il Parlamento ha votato la legge che li riconosce.

Ma la nostra gioia per questa conquista civile — che chi ci segue da 25 anni attraverso « L'INCONTRO » sa certamente apprezzare — si è rattappidita nel constatare che purtroppo l'obiezione di coscienza non viene riconosciuta dalla nuova legge come un vero e proprio diritto, dal momento che è sottoposta al giudizio di una speciale Commissione che deve vagliare la buona fede dell'obiettore. Un diritto civile non si qualifica attraverso la verifica del convincimento religioso, filosofici o morali del richiedente, un diritto si impone di per se stesso al di là di ogni discrezionalità del potere.

Come si può stabilire quanto sia profondo un convincimento interiore? A quali criteri ci si deve ricorrere le Commissioni per svolgere il proprio compito con equità? Ecco perchè preferiamo il sistema dell'autodichiarazione, cioè che ogni cittadino potesse dichiarare in momento della sua chiamata alle armi obiettore sceglendo fra servizio militare e servizio civile senza sottoporsi ad un « tribunale delle coscienze ».

Ma nonostante i repubblicani cui sostenevano questo punto di vista, i comunisti hanno voluto sciupo ogni autonomia e addirittura rifiutarsi che le commissioni per accertare la fondatezza dei motivi di coscienza ne fossero decentrate nelle Prefetture e Questure, che sono strate e tre decenni universali dessero Commissioni provinciali e che la durata del servizio sostitutivo fosse maggiore di 6 mesi a quello di leva. Così accadde che la maggiore durata del servizio civile costringerà nuovamente gli studenti militare i poveri che non possono permettersi di frequentare dal lavoro 8 mesi in più.

La nuova legge — che è sopprezzabile come riconoscimento di una delle libertà fondamentali dell'individuo, cioè di poter disobbedire all'ordine militare alla propria coscienza — è insufficiente perchè non tratta di regolare soltanto l'obbiezione in sè stessa, come si fatto amministrativa, ma di garantirla e tutelarla come un problema di civiltà. Non basta si tal fine per cancellare l'ingerizione dan pubblici uffici, comminata agli obiettori che rifiutano ogni tipo di servizio militare o pena sostitutiva (vedi da 2 a 4 anni di reclusione (sarebbe bastata una multa) alla durata del servizio militare o pena sostitutiva.

Ma è anche una legge inadeguata in un moderna sistema democratico perchè non ha ordinata alla riforma dell'ordinamento delle Forze Armate (o del regolamento militare carcerario, nè risolvendo il grande problema dei « Testimoni di Geova » e di quanti hanno rifiutato il servizio civile. Un Andreotti (ministro della difesa nostra e presidente della Legge per l'o.d.c.) ha dichiarato: « Non si tratta purtroppo di una buona legge » e ha ammesso che paternalismo, troppo autoritarismo, troppo mancanza di principi e incongruità, incombe su di essa il peso della Difesa della Difesa ».

E quindi è auspicabile che il Parlamento, dopo qualche tempo dal rapporto tra Stato e cittadino, fissando intanto con chiarezza le modalità del servizio civile sostitutivo.

Se il nostro Paese è giunto, sia pure timidamente e con rotarto rapporto alle altre democrazie, ad affermare un principio fondamentale per la libertà del cittadino, sulla strada delle grandi riforme democratiche della nostra società, lo dobbiamo non soltanto a coloro che, come i pacifisti, i non violenti, i radicali e i cattolici hanno tenuto vivo per lungo tempo il problema, ma anche e soprattutto per convincere l'opinione pubblica (un tempo sfavorevole) e in sede parlamentare (ma sono sorte di progetti di legge, ma lo dobbiamo soprattutto a quel migliaio di giovani che hanno sacrificato la loro giovinezza e anche la libertà in Peschiera e di Gaeta, isolati dalla solitudine e dall'incomprensione del Paese. Talvolta, per coerenza al proprio dissenso pubblica (un tempo sfavorevole) e in sede parlamentare (ma sono sorte di progetti di legge, ma lo dobbiamo soprattutto a quel migliaio di giovani che hanno sacrificato la loro giovinezza e anche la libertà in Peschiera e di Gaeta, isolati dalla solitudine e dall'incomprensione del Paese. Talvolta, per coerenza al proprio dissenso silenziosamente sofferto a tre decennio davanti ai Tribunali militari. ancor prima che dovuti ai parlamentari e all'opinione pubblica l'autenticità della loro scelta e la purezza del loro ideale di pace, di fratellanza, di fede religiosa.

A tutti i giovani che un dal 1949 hanno offerto questa dura prova va la nostra gratitudine e la promessa che continueremo a difendere i loro ideali per una società più giusta e più umana.

Bruno Segre

Il voto del Parlamento

L'adozione di coscienza è un principio che ha ormai profondamente giuridico italiano.

Il 11 novembre 1972 il Senato aveva iniziato in sede di Commissione l'esame dei disegni di legge per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza. Nella precedente legislatura il progetto del sen. Boccassi (DC) su tale problema era stato approvato nel 1971 dal Senato, ma non dalla Camera dei Deputati. Approfondito dall'apposita procedura di urgenza (i tempi dei lavori per (ripescare) disegni di legge dividendi così in fine della quinta legislatura, la Commissione per la Difesa del Senato ha iniziato il nuovo esame di due diversi progetti, uno di iniziativa democristiana (Marcora) ed uno di iniziativa dei senatori Boccassi, Artone, Signori e Vincenzo Gallotti. Quello del sen. Marcora riproduceva il testo integrale approvato nel 71 dal Senato.

La differenza fra i due progetti consisteva in questo: quello del sen. Marcora stabilisce che debbono essere ammessi all'obiezione di coscienza « attinenti a « una concezione generale della vita basata su profondi convincimenti religiosi o filosofici o morali. E cui si ispira la fondatezza e la serietà dei motivi di coscienza.

Per la proposta Gallotti, invece, sarebbe dal richiedente la dichiarazione dell'obiettore « di essere contrario per ragioni di coscienza all'uso personale delle armi » e l'autorizzazione dell'esame dei servizio militare e prestare il servizio civile.

In altri termini, l'obiettore si dichiarerebbe contrario all'uso dei cannoni e sarebbe di sua dichiarazione che dovrebbe essere giudicata. Per la proposta Gallotti, invece, la dichiarazione dell'obiettore « di essere contrario all'uso personale delle armi » e l'autorizzazione dell'esame dei servizio militare e prestare il servizio civile.

Il Senato, invece, ha approvato il testo del disegno di legge presentato dal sen. Venanzetti ha dichiarato che il testo legislativo è stato approvato « con i voti determinanti del PCI, la astensione del PSI, lo spesso politico del voto contrario del gruppo democristiano e che nonostante il mio tentativo di adeguare il più possibile l'emendamento presentato al testo governativo in discussione, è stato di parte della DC una chiarezza totale nei riguardi dell'emendamento stesso. Se in sala si decenza di approvare l'emendamento della Commissione, verrebbe approvato un provvedimento che non risolve il problema dell'obiezione di coscienza che buccedrà ancora aperta la contestazione da parte dei coscienziosi ».

Il sen. Pirazzi (PCI) ha espresso il suo assenso dei senatori comunisti al riconoscimento di diritto (non della facoltà) degli obiettori all'esonero dalla leva e di loro diversi al servizio civile (e non a quello militare non armato. Nessun gruppo contrapposto (due esigenze coincidenti: rispetto assoluto verso obiettori, il conoscendo i loro diritti senza (stravolati con norme punitive, si eviterà l'eventualità scadalosa che qualche siano i non obiettori. Pirazzi ha ricordato che ogni anno vanno alle armi, per la leva, 250 mila giovani, e sono quasi 500 mila ogni anno a compiere. Non si può perciò autorizzare, fatti di questa portata, a fare doverse.

Il comunisti, peraltro, intendono salvaguardare la natura delle Forze Armate e non vogliono che non (accordo con la proposta ne (((

La relazione ed il testo della legge sull'obbiezione di coscienza

Le norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza sono stabilite da un disegno di legge presentato nel corso della VI legislatura per iniziativa dei senatori Marcora, Colella, De Vito, Ricci, Bertola, Scardaccione, Farabegoli e Smurra (DC).

« La coscienza civile del nostro Paese — si legge nella relazione — ha da tempo maturi acquisito il valore primario del rispetto della libertà individuale e dei convincimenti morali, etici e politici di ogni cittadino. Alla vecchia Carta costituzionale ha posto come centrale delle istituzioni democratiche del Paese la difesa dei questi principi e la loro applicazione in tutti gli ambiti della vita nazionale in cui dovesse manifestarsi in qualsiasi forma una violenza delle coscienze.

E quindi ormai tempo che il Parlamento affronti un tema fondamentale nel quadro di questo complesso rispetto per la libertà delle coscienze e garantisca con un provvedimento legislativo il riconoscimento della obiezione di coscienza.

Da anni ormai l'Italia è rimasta uno dei pochi Paesi (fra i membri della stessa Alleanza atlantica che ancora non ha provveduto a regolamentare questa materia. Anche nei sette ultimi presentati nelle passate legislature alcuni progetti di legge di iniziativa di parlamentari espressione di diverse forze politiche. Se infatti può sono emergere alcune differenziazioni a riguardo della tecnica giuridica con cui regolare la materia, non si può non constatare l'unanime convergenza di tutte le forze democratiche su un provvedimento che supera le qualificazioni politiche per diventare problema di libertà e quindi problema comune a tutti.

Se il riconoscimento del l'obiezione di coscienza è giustificato in Italia, è perché anche collegato ad una visione più precisa dell'attuale partecipazione del cittadino al compito di difesa della patria. In una realtà internazionale più aggressiva era giustificata la tendenza a considerare la difesa della patria quasi separata come difesa militare. Oggi è più facile sperare per le giovani generazioni concepire lo spirito della difesa del proprio Paese non semplicemente nel senso di fare un periodo di addestramento militare, ma più concretamente come partecipazione diretta, vitale e disinteressata alla soluzione di quelle problematiche sociali che in molti casi sono elementi di debolezza e di arretratezza del Paese.

Coloro che per motivi di coscienza non vogliono fare la difesa militare del Paese non sono quindi cittadini irresponsabili, ma caratterizzati il loro servizio al Paese ed alla sua difesa in modo diverso ma ugualmente degno ed utile per la comunità. Per questo noi riteniamo che non possa prescindere dalla proposta di legge in oggetto, che ha provveduto a regolare la materia, il diritto all'obiezione in rapporto ai doveri di quelle militare (legge 21-VII-1956).

GERMANIA EST: con legge 7 settembre 1964 è concesso un servizio civile alternativo di durata uguale a quello militare.

INGHILTERRA: ha riconosciuto il diritto all'obiezione nei confronti del servizio militare, per i motivi di coscienza che portino a rifiutare il servizio militare. Dal primo gennaio 1967 è abolito in coscienza obbligatoria.

ISRAELE: una legge prevede l'«d.c. soltanto per le donne chiamate alle armi.

LUSSEMBURGO: è ammesso l'obiezione per convinzioni religiose. Ricordiamo e morali il servizio civile alternativo ha una durata superiore di una metà del servizio militare.

OLANDA: prevede nella Costituzione stessa il diritto all'obiezione che spetta anche ai militari di carriera e volontari in servizio, i quali invochino convinzioni religiose o morali che gli vietino di partecipare a qualsiasi forma di violenza militare. Il servizio civile alternativo dura 25 mesi. Il servizio militare normale dura in media 18 mesi, più 85 giorni di riserva e per ufficiali sono dovuti 24 mesi più 85 giorni (legge 27-IX-1962).

POLONIA: non esiste una legge specifica, ma gli obiettori vengono mandati a lavorare in miniere per 20 mesi contro i 26 di servizio militare.

STATI UNITI: il giovane chiamato alle armi se vuole sfuttare deve scrivere entro due settimane alla Commissione di leva per illustrare i principali cui si ispira il proprio rifiuto. La Commissione lo interrogherà e se non gliterà la sua domanda, lo manderà per 24 mesi (corrispondenti alla ferma militare) presso un istituzione dipendente dal Ministero della Sanità che si occupi della sanità e della sicurezza nazionale.

SVEZIA: riconosce l'obiezione dal 1902, per motivi di coscienza manifestati e degni di considerazione. Il servizio civile alternativo (difesa civile, ferrovie dello Stato, ospedali, impiegati amministrativi dello Stato e dei Comuni) dura 540 giorni. Il servizio militare 394 giorni più 146 per le armi speciali (legge 26-II-1942).

SVIZZERA: non è formalmente riconosciuto il diritto alla obiezione nel suo ordinamento (20 agosto 1861, art. 26) ma ottiene sdoppiamento ai servizi di sanità chi obietta ragioni di coscienza.

URSS: nell'Unione Sovietica e negli altri Paesi comunisti all'«d.c. non è contemplata.

Per ciò che riguarda l'impiego dell'obiettore nel periodo di ferma per il servizio civile, abbiamo ritenuto di ampliare i settori nei quali l'obiettore può prestare la collaborazione di questi giovani, avuto riguardo alle loro specifiche capacità. Riteniamo che in alcuni settori, come quello ospedaliero, non esiste stro provvedimento possa contribuire a superare alcuni ostacoli tuttora presenti che hanno reso molto limitata l'incidenza di altri provvedimenti legislativi che il Parlamento a suo tempo ha emanato.

L'assegnazione dell'obiettore ai diversi impieghi è affidata al Ministero della difesa, previsto parere della commissione nazionale che giudica della fondatezza dell'obiezione.

L'accertamento della fondatezza e della serietà dell'obiezione è affidata a una Commissione centrale, composta di elementi qualificati rappresentanti dei vari settori, con procedimento che dia ampie garanzie di imparzialità e di approfondito giudizio a chi in una decisione del Ministero della difesa soggetta ai normali gravami contro gli atti dell'autorità amministrativa.

Per ragioni di giustizia anche ad evitare il pericolo di un arbitrioso diffondersi della pratica, della obiezione, la durata del servizio militare non armato è fissata in misura superiore a quella della ferma.

Infine, per logica conseguenza e per coerenza con i principi professati, si prevede una limitazione dei diritti obiettore in materia di uso delle armi nella vita civile e di fabbricazione o commercio delle stesse.

In tempo di guerra di fronte al comune immediato pericolo la sorte degli obiettori di coscienza non dovrebbe discostarsi troppo da quella degli altri cittadini chiamati, a difendere la patria, sia pure in condizioni particolari e con loro particolari convinzioni.

Perciò l'art. 7 prevede il piego degli obiettori in servizi di cooperazione che si prestano a fare fronte ai pericoli vasi e non privi di rischi, anche se si esclude sempre l'uso diretto e indiretto delle armi.

Nelle restanti parti il nostro progetto ripete, con rare varie di altre proposte già presentate da colleghi di vari gruppi parlamentari, con stesse tecniche del provvedimento che necessariamente si improntate a criteri similari.

Vogliamo concludere con un richiamo alla coscienza dell'importanza del problema che la nostra proposta si ascolto la sorte degli obiettori di coscienza non dovrebbe distaccarsi troppo da quella degli altri cittadini chiamati, a difendere la patria, sia pure in condizioni particolari e con loro particolari convinzioni.

Perciò l'art. 7 prevede il piego degli obiettori in servizi di cooperazione che si prestano a fare fronte ai pericoli vasi e non privi di rischi, anche se si esclude sempre l'uso diretto e indiretto delle armi.

Nelle restanti parti il nostro progetto ripete, con rare varie di altre proposte già presentate da colleghi di vari gruppi parlamentari, con stesse tecniche del provvedimento che necessariamente si improntate a criteri similari.

Vogliamo concludere con un richiamo alla coscienza dell'importanza del problema che la nostra proposta si ac-

Le norme legislative

La « Gazzetta Ufficiale » n. 326 del 18 dicembre 1972 ha pubblicato la legge 15 dicembre 1972, 772 col titolo: Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza.

Art. 1.

Gli obbligati alla leva che dichiarino di essere contrari in coscienza, per motivi maturati nelle armi per imprescindibili motivi di coscienza, di essere ammessi a soddisfare l'obbligo del servizio militare nei modi previsti dalla presente legge.

I motivi di coscienza addotti debbono consistere nella fondata convinzione generale della vita basata su ideali morali, fondamenti religiosi o filosofici o morali profondi del soggetto.

Non sono comunque ammessi ad avvalersi della presente legge coloro che si rendano responsabili della domanda risulteranno titolari di licenze o autorizzazioni relative alle armi indicate, rispettivamente, negli articoli 10 e 20 del testo unico della legge di pubblica sicurezza o siano stati condannati per detenzione o porto delle armi.

Art. 2.

Le istanze indicati nel primo comma dell'articolo 1 devono essere rivolte alla domanda notarile ai competenti organi di leva entro gli giorni dalla data del manifesto di chiamata alla leva e dalla data di ogni successiva chiamata alle armi.

Gli abili ed arruolati, assunti si al ritardo e al rinvio del servizio militare, dovranno presentarsi dalla legge, che non avessero presentato la domanda nei termini stabiliti dal comma precedente, potranno presentarla ai predetti organi di leva entro il 31 dicembre dell'anno precedente alla chiamata alle armi.

Art. 3.

Il Ministro per la difesa, con proprio decreto, decide sulla domanda sentito il parere di commissione che ha fondata dateza e la sincerità del motivi addotti dal richiedente.

Il Ministro decide entro sei mesi dalla presentazione della domanda.

La presentazione alle armi, a seguito di rinvio, non è ammessa dalla domanda risulterranno titolari di licenze o autorizzazioni relative alle armi indicate, rispettivamente, negli articoli 10 e 20 del testo unico della legge di pubblica sicurezza o siano stati condannati per detenzione o porto delle armi.

Art. 4.

La commissione di cui all'articolo precedente è nominata con decreto del Ministro per la difesa ed è composta come segue:

da un magistrato di cassazione, con funzioni di presidente, designato dal Consiglio superiore della magistratura, presidente;

da un ufficiale generale od ammiraglio, designato dal Ministero, nominato dal Ministro della difesa;

da un professore universitario di ruolo di medicina, designato dal Ministro per la pubblica istruzione;

da un sostituto avvocato generale dello Stato, designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, presidente avvocato generale dello Stato;

da un esperto in psicologia designato dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa.

La commissione raccoglie e valuta tutti gli elementi utili ad accertare la validità del motivo addotto dal richiedente.

La commissione dura in carica due anni e si può nominare nuovi componenti ove ricorrano ragioni di opportunità.

Il Ministro per la difesa ha facoltà di sciogliere la commissioni.

I giovani ammessi ai benefici della presente legge devono prestare servizio militare non armato, o servizio sostitutivo civile, per un tempo superiore di otto mesi alla durata del servizio di leva cui sarebbero tenuti.

Il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare le norme regolamentari relative all'attuazione della presente legge.

Nulla l'interessato opti per il servizio sostitutivo civile, il Ministro per la difesa, sentito il testa dell'istituzione del Servizio civile nazionale, obbiezione gli ammessi presso enti, organizzazioni o opere di assistenza, di istruzione, di protezione civile e di tutela e valorizzazione del patrimonio forestale, pubblicazioni, ospedali, o di corpi speciali convenzionati con gli enti, organizzazioni o corpi presso i quali avviene il diacco.

Art. 6.

Decade dal beneficio dell'ammissione al servizio civile sostitutivo chi:

a) omette, senza giusto motivo, di presentarsi entro sette dici giorni da quello stabilito, all'ente, organizzazione o corpo cui è stato assegnato;

b) commette reati non lancaze disciplinari e tiene condotta incompatibile con la natura dell'ente, organizzazione o corpo cui appartiene.

Il provvedimento è adottato dal Ministro, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 4.

Art. 7.

Coloro che prestano servizio sostitutivo civile nei modi previsti dalla presente legge, non può assumere impieghi o affidi pubblici o privati o iniziare attività professionali. Il trasgressore sarà punito con la pena della reclusione fino ad un anno.

Per colui che già si trovasse nell'esercizio di tali attività di detenzione dei funzioni di cui al primo comma si applicano le disposizioni valevoli per i cittadini chiamati al servizio militare.

Art. 8.

Chiunque, ammesso al benefici della presente legge, rifiuta il servizio militare non armato o il servizio sostitutivo civile quanto, se si tratta non costituisca più grave reato, con la reclusione da due a quattro anni.

Alla stessa pena soggiace, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al di fuori dei casi di ammissione al benefici della presente legge, rifiuta, in tempo di pace, prima di assumerlo, il servizio militare di leva, adducendo i motivi di cui all'articolo 1.

La espiazione della pena esclusa dalla prestazione del servizio militare di leva.

L'imputato e il condannato possono far domanda di essere nuovamente assegnati al servizio militare non armato o ad un servizio civile, nel caso previsto dal primo comma, o di essere arruolati nelle Forze armate, nel caso previsto dal secondo comma. Sulla domanda decide il Ministero per la difesa, sentito, nel caso di cui al primo comma, il parere della commissione di cui all'articolo 4. L'accoglimento della domanda sospende il processo o l'esecuzione della pena.

Il completamento del servizio militare non armato o sostitutivo civile, la domanda di cui al comma precedente estingue il reato se vi è stata condanna, la cessazione dell'esecuzione della pena.

A coloro che siano stati ammessi a prestare servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile è permanentemente vietato detenere o portare le armi e munizioni, indicate rispettivamente negli articoli 10 e 30 del testo unico della legge di pubblica sicurezza, nonché fabbricare e commerciare, anche a mezzo di rappresentanti, le armi e le munizioni predette.

E fatto divieto alle autorità competenti di rilasciare o rinnovare ai medesimi alcuna autorizzazione relativa alla detenzione delle attività di cui al comma precedente.

Chi trasgredisce ai divieti di cui al primo comma è punito, qualora il fatto non costituisca più grave, con l'arresto da un mese a tre anni e con l'ammenda da lire 40 mila a lire 170 mila e, inoltre, decade dai benefici previsti dalla presente legge.

Art. 10.

In tempo di guerra gli ammessi a prestare servizio militare non armato o servizio civile sostitutivo possono essere assegnati a servizi non armati, ma non tali da fare di attività pericolose.

Art. 11.

I giovani ammessi ad avvalersi delle disposizioni della presente legge sono equiparati ad ogni effetto civile, penale, amministrativo, disciplinare, nonché al trattamento economico, ai cittadini che prestano il servizio militare.

Art. 12.

Coloro che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati imputati o condannati per reati previsti dalla normativa in obiezioni di coscienza, possono, entro sei mesi dalla data stessa, presentare la domanda di cui al precedente articolo 2, dichiarando di assoggettarsi alla prestazione del servizio militare non armato o del servizio sostitutivo civile e di sensi del precedente articolo 5.

Il Ministero per la difesa deve provvedere alla decisione sulle domande del termine abbreviato di tre mesi.

La inosservanza del termine di cui al comma precedente comporta accoglimento della domanda.

La competente autorità giudiziaria provvede l'azione penale fino alla decisione del Ministero.

In caso di accoglimento della domanda sospende gli effetti penali delle sentenze di condanna, se non intervenute, sono se divenute irrevocabili. Il termine di cui al comma 1 di detenzione sarà computato in dimissione di servizio militare, ma il servizio militare non armato o sostitutivo civile.

In caso, se si tempo trascorso in stato di detenzione o di servizio militare non armato o sostitutivo civile, ne deve, il detenuto sarà inviato in servizio militare.

Art. 13.

Gli arruolati che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in attesa di chiamata alle armi possono presentare gli emendamenti oppure di leva la documentazione di ammissione alla presente legge entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Il presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Rassegna bibliografica

UNA CRONACA PROCESSUALE

Gruppo Antimilitarista Padovano: « *Processo all'obiettore* », ed. Lanterna, Genova, 1972, lire 1600.

La prova che il fenomeno dell'obiezione di coscienza ha acquistato una dimensione nuova in coincidenza con la contestazione politica del sistema militari rispetto al passato, alle che il processo ora posto in terreni ovvioni di stampa) per aggiornato a questi recenti scioppi, e per interessi anche il proprio di legge per il riconoscimento degli obiettori ed una biografia essenziale sull'argomento.

« In Woman's Soul » 1972 Peace Calendar, War Resisters' League, New York, 1972

PRETURA DI TORINO
Sezione Esecuzione Penale

R.G. 39977/71
R.E.S. 1217/72

In data 24 ottobre 1972 il Pretore di Torino ha pronunciato la seguente sentenza

CONTRO

Mango Vito, nato a Lagonegro il 22-9-1941, qui abitante in via Carrino 1/10; per avere in Torino il 31-10-1971, in violazione dell'art. 720 C.P., partecipato al gioco d'azzardo di dadi nella pubblica Piazza della Repubblica.

OMISSIS

Condanna il suddetto alla pena dell'ammenda in lire 20 mila, dispone la confisca delle cose sequestrate nel gioco, la pubblicazione della sentenza per estratto sul giornale L'INCONTRO.

Per estratto conforme all'originale.

Torino, li 30 novembre 1972.

IL CANCELLIERE
Sebastiano Aliffi

PRETURA DI TORINO
Sezione Esecuzione Penale

R.G. 39672/71
R.E.S. 1216/72

In data 27 ottobre 1972 il Pretore di Torino ha pronunciato la seguente sentenza

CONTRO

Greco Domenico, nato a Modica il 28-1-1959 e residente in Torino, via Principe Amedeo 20; per avere in Torino il 10-10-1971 ore 12,20 nella Piazza della Repubblica partecipato al gioco d'azzardo dei dadi.

OMISSIS

Condanna il suddetto alla pena di lire 10.000 di ammenda, dispone la confisca delle cose e del denaro sequestrato nel gioco, la pubblicazione della sentenza per estratto sul quotidiano L'INCONTRO di Torino.

Per estratto conforme all'originale.

IL CANCELLIERE
Sebastiano Aliffi

Torino, li 16 dicembre 1972.

novità

André Gunder Frank

AMERICA LATINA: SOTTOSVILUPPO O RIVOLUZIONE

Torino, 1972 pag. 431, lire 2600

ALBERTO BOLAFFI
filatelisti dal 1890

Francobolli classici e moderni

SEDE CENTRALE
Torino - 10123 - Via Roma 101 - Tel. 55.16.55 (5 linee)

FILIALI
Milano - 20121 - Via Montenapoleone 14 - Tel. 799.894/5
Bologna - 40124 - Loggie del Pavaglione, Piazza Galvani 1 - Tel. 276.521/2.
Roma - 00187 - Via Condotti 56 - Tel. 68.65.57/8/9
Torino - 10121 - Via Roma 112 - Tel. 532.592 - 538.748

Qualità BOLAFFI dal 1890!

Venite a sciare in

ALLE PENDICI DI SOSTA

BREUIL-CERVINIA CHAMPOLUC COURMAYEUR COGNE GRESSONEY LA THUILE PILA

Assessorato Regionale del Turismo AOSTA (Italia)

Olivetti Studio 45

Una macchina per scrivere per chi vuole di più: compatta, forte e facilmente trasportabile

Sono disponibili alcune collezioni complete de L'INCONTRO (1951-1970). Ogni singola annata viene ceduta al prezzo di lire 1000, comprese le spese postali. Pagamento anticipato.

olivetti

NEGLI ALTRI PAESI

Il nostro Paese riconosce soltanto ora ed in ritardo rispetto ai 1948, ed organizzò da mesi nelle legislazioni dei Stati democratici. Ecco, in sintesi la situazione:

AUSTRIA: il 7 agosto 1954 è stata introdotta una legge che permette un servizio non armato nell'esercito (più lungo di 3 mesi) e in dispensa dal prestare giuramento per chi invochi una convinzione religiosa o motivi di coscienza.

BELGIO: la legge 3 giugno 1964 prevede o il servizio non armato nell'esercito della durata di mesi 15 più 8 mesi, o il servizio civile alternativo (con una durata superiore di 8 mesi).

DANIMARCA: la legge 20 maggio 1933 e successive modifiche, prevedeva il servizio non armato nell'esercito o il servizio civile alternativo (con una durata superiore di 8 mesi).

FINLANDIA: la legge 15 maggio 1969 prevede il servizio militare non armato, più lungo di 5 mesi o il servizio civile più lungo di 9 mesi.

FRANCIA: la legge 21 dicembre 1963 riconosce l'«d.c. soltanto per ragioni filosofiche o religiose. Una Commissione decide se ammettere il servizio non armato o un servizio civile nel corpo delle guardie forestali dipendenti del Ministero dell'Agricoltura per 24 mesi (anziché 12).

GERMANIA OCCIDENTALE: il diritto di rifiutare le armi è garantito dalla Costituzione al paragrafo 3 dell'art. 4 « nessuno può essere costretto contro la sua coscienza a compiere servizio militare armato » per cui si riconosce il diritto all'obiezione in rapporto ai doveri di quelle. Ai soldati volontari in servizio ed in tempo di guerra, qualunque sia l'origine (religiosa, filosofica, politica) della decisione di coscienza definite « vincolante incondizionatamente ». Il servizio civile alternativo è di ugualle durata di quello militare (legge 21-VII-1956).

GERMANIA EST: con legge 7 settembre 1964 è concesso un servizio civile alternativo di durata uguale a quello militare.

INGHILTERRA: ha riconosciuto il diritto all'obiezione nei confronti del servizio militare, per i motivi di coscienza che portino a rifiutare il servizio militare. Dal primo gennaio 1967 è abolito in coscienza obbligatoria.

ISRAELE: una legge prevede l'«d.c. soltanto per le donne chiamate alle armi.

LUSSEMBURGO: è ammesso l'obiezione per convinzioni religiose. Ricordiamo e morali il servizio civile alternativo ha una durata superiore di una metà del servizio militare.

OLANDA: prevede nella Costituzione stessa il diritto all'obiezione che spetta anche ai militari di carriera e volontari in servizio, i quali invochino convinzioni religiose o morali che gli vietino di partecipare a qualsiasi forma di violenza militare. Il servizio civile alternativo dura 25 mesi. Il servizio militare normale dura in media 18 mesi, più 85 giorni di riserva e per ufficiali sono dovuti 24 mesi più 85 giorni (legge 27-IX-1962).

POLONIA: non esiste una legge specifica, ma gli obiettori vengono mandati a lavorare in miniere per 20 mesi contro i 26 di servizio militare.

STATI UNITI: il giovane chiamato alle armi se vuole sfuttare deve scrivere entro due settimane alla Commissione di leva per illustrare i principali cui si ispira il proprio rifiuto. La Commissione lo interrogherà e se non gliterà la sua domanda, lo manderà per 24 mesi (corrispondenti alla ferma militare) presso un istituzione dipendente dal Ministero della Sanità che si occupi della sanità e della sicurezza nazionale.

SVEZIA: riconosce l'obiezione dal 1902, per motivi di coscienza manifestati e degni di considerazione. Il servizio civile alternativo (difesa civile, ferrovie dello Stato, ospedali, impiegati amministrativi dello Stato e dei Comuni) dura 540 giorni. Il servizio militare 394 giorni più 146 per le armi speciali (legge 26-II-1942).

SVIZZERA: non è formalmente riconosciuto il diritto alla obiezione nel suo ordinamento (20 agosto 1861, art. 26) ma ottiene sdoppiamento ai servizi di sanità chi obietta ragioni di coscienza.

URSS: nell'Unione Sovietica e negli altri Paesi comunisti all'«d.c. non è contemplata.

Divorzio: due anni dopo

Allorché la legge 1 dicembre 1970 n. 898 entrò in vigore (esattamente il 18 dicembre 1970 dopo la pubblicazione sulla « Gazzetta Ufficiale ») i clericali fascisti la definirono una vera « piaga sociale » per le sue rovinose conseguenze nei riguardi del matrimonio, della famiglia e della società.

Tutti ricordiamo l'offensiva comunicato con il discorso del Papa a numerose coppie di sposi più lente, ma ciò dipende dalle disfunzioni del sistema giudiziario e non dalla ostilità dei magistrati. Non ci pare la giustizia scaraventi i casi nella cestina dei rifiuti. Ci sono scioperi. Inoltre gli scioperi rallentano la pubblicazione delle sentenze o il pagamento della tassa di registro.

E opportuno oggi, in questo anniversario anniversario, un bilancio del divorzio, che la U.I.L. considera insieme alla Costituzione della realtà sociale italiana.

Secondo statistiche attendibili, le procedure di divorzio ammontano dal 1° dicembre 1970 al 31 marzo 1972 sarebbero tutto il Paese 64.627. Entro la fine del corrente anno dovrebbero aggirarsi sulle 85.000.

Analizzando le tabelle che pubblichiamo relativamente alle sentenze pronunciate dai tribunali della Repubblica, si rileva che i Distretti giudiziari più impegnati sono quelli di Torino, Milano, Roma, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Trento e Lecce, seguiti da Catania, Palermo, Cagliari, Potenza, Ancona, Perugia, Messina, Venezia, Catanzaro, L'Aquila, Ragusa, Trieste, Brescia, Foggia, Cosenza, Bolzano, Reggio C., Campobasso, Lecce, Sassari, Salerno, Bari, Lecce, Catanzaro, Reggio C., Palermo, Messina, Catania, Cagliari.

Per quanto riguarda il Tribunale di Torino nel 1971 le sentenze di divorzio furono 1432; nel 1972 esse sono salite a 1800 alla fine dell'anno (oltre ad 1 sentenza di annullamento non ancora pubblicata).

Inoltre i giudici del matrimonio concordatari (cioè la « sezione speciale » del tribunale) consegnati alla trascrizione del matrimonio religioso e trascritti dagli uffici di stato civile, i giudici notarili.

Nel Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica ha respinti, dichiarandolo improponibile, un ricorso presentato da una cinquantina di avvocati rotali che chiedevano modifiche alle norme emanate dallo stesso tribunale nella nota circolare in cui stabilisce, fra l'altro, che i legali non potranno più percepire l'onorario dalle parti in causa.

La circolare prevede che gli interessati avrebbero dovuto versare al tribunale competente una somma che poi sarebbe stata consegnata agli avvocati. Questi ultimi, nel ricorso, hanno sostenuto, fra l'altro, che la circolare aveva valore di legge, e che diveva considerarsi un semplice provvedimento amministrativo. Ma il Cons. Dr. Dino Staffa, il Segretario del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, card. Dino Staffa, e il segretario, Sebastiani, i quali hanno firmato la circolare, hanno respinto il ricorso.

A proposito di divorzi in Italia, sono stati pubblicati i dati statistici riguardanti il periodo gennaio-settembre 1972: in questi primi mesi dell'anno in corso sono stati pronunciati 23.172 divorzi. Di essi 22.317 hanno comportato sentenze di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso e 2.855 sentenze di scioglimento del matrimonio civile, se di settembre sono stati pronunciati 2.550 divorzi.

Proposto un assegno alle mogli dei militari

Al Senato per iniziativa del senatore Fusagli (PSI) è stato presentato un disegno di legge (n. 379) per la concessione di un assegno alimentare alle mogli a carico dei militari in servizio.

In seguito alla chiamata alle armi per il servizio obbligatorio di leva, ed casi di giovani coniugati, la moglie a carico — afferma il proponente della relazione — viene a trovarsi priva dei indispensabili mezzi di sussistenza, in una particolare situazione di disagio.

Non vi sono attualmente disposizioni specifiche volte ad alleviare le difficoltà in cui si trovano dette famiglie.

Nel passo dell'adeguamento della legislazione alle necessità sociali ed alunite ai tempi, la relazione, si impone un intervento della collettività che, per altra verso l'imposizione dell'obbligo militare presuppone indagibilità e realità di ordine generale, non più non trovi conto delle particolari situazioni in cui vengono a trovarsi le famiglie dei militari coniugati. Il disegno di legge presentato intende provvedere al riguardo mediante la concessione di un assegno alimentare a favore delle mogli dei militari di cui trattasi.

Il disegno di legge prevede:

ART. 1. — A favore delle mogli a carico dei militari in servizio obbligatorio di leva è corrisposto un assegno alimentare di lire 35 mila mensili.

ART. 2. — Non hanno diritto al trattamento di cui all'articolo 1 le mogli dei militari iscritti nei ruoli dell'impiego pubblico, per i redditi non di lavoro superiori a due volte il minimo vitale.

ART. 3. — Al pagamento dell'assegno ai beneficiari di cui al Part. 1 sarà provveduto a carico dei Distretti militari competenti per territorio, previa formalità documentaria.

ART. 4. — Alla spesa occorrente per l'anno 1972 si farà fronte mediante una corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 3 della voce « provvisione della spesa del Ministero del tesoro.

Alla spesa per gli anni successivi si provvederà con apposito stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero della Difesa.

Quando deciderà la Corte Costituzionale?

Il 29 dicembre è scaduto il termine del mese per presentare alla Corte Costituzionale, prof. Crosetto Montali, nominato il 20 dicembre 1960 dall'allora presidente della Repubblica Gronchi.

Come tutti i giudici eletti prima dell'anno 1962 (ve ne sono ancora sei), sollecitato, compatriota Gronchi, e giudici non si sono vi saputo perché debba tanto ritardo. Ma ci pare che si tratta di solo sentenze sui limiti del divorzio e sulla legittimità della Corte ha emanato in materia di divorzio e di aborto.

Il prof. Mortati è stato uno dei tanti «illustri» che hanno fatto un argomento delicato e controverso con l'quale della giurisdizione in materia matrimoniale, ma perché non deve essere ancora un attendere pietosto l'esito del ricorso di Pergamena della Corte di Cassazione?

Infatti se il referendum propo-

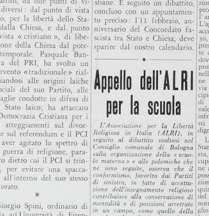

Se il referendum verrà indetto nel prossimo giugno, la LID si mobiliterà di nuovo per convincere agli italiani il diritto al divorzio

Rapporto tra scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio nei primi tre anni di vigore della legge sul divorzio: si riferisce ai matrimoni civili, la cessazione degli effetti civili a quelli religiosi trascritti.

DISTRETTI DI CORTE D'APPELLO	GENNAIO scioglimento	GENNAIO cessazione degli eff. civili	FEBBRAIO scioglimento	FEBBRAIO cessazione degli eff. civili	MARZO scioglimento	MARZO cessazione degli eff. civili
Torino	39	379	31	343	35	488
Milano	41	318	39	380	88	635
Brescia	8	82	19	106	6	108
Venezia	8	52	17	41	10	42
Trento	3	120	23	207	13	145
Trieste	14	132	30	140	29	158
Genova	26	209	24	296	29	232
Bologna	16	252	27	259	33	549
Firenze	23	130	33	221	35	195
Perugia	2	25	7	35	5	31
Ancona	1	8	2	9	3	44
Roma	64	480	80	488	85	464
L'Aquila	5	42	8	44	8	61
Campobasso	1	6	3	11	2	17
Napoli	30	185	35	277	53	316
Salerno	8	39	1	8	6	50
Bari	16	69	10	83	10	100
Lecce	3	50	—	38	1	54
Potenza	1	8	2	9	3	44
Catanzaro	4	41	12	50	7	51
Reggio C.	—	4	2	20	5	23
Palermo	10	66	18	120	8	126
Messina	4	33	3	50	10	42
Caltanissetta	—	3	4	3	—	9
Catania	13	62	3	96	12	145
Cagliari	1	30	2	34	2	40

SENTENZE DI DIVORZIO PRONUNCIATE

DISTRETTI DI CORTE D'APPELLO	Dal 1° dic. 1970 al nov. 1971	Dic. 1971	Gennaio 1972	Febbraio 1972	Marzo 1972
Torino	2390	359	418	366	399
Milano	2201	439	359	419	723
Brescia	388	112	90	125	114
Trento	356	79	33	51	52
Venezia	741	106	146	230	160
Trieste	1182	173	146	170	217
Genova	1355	307	238	320	261
Bologna	1365	295	268	286	382
Firenze	1092	151	151	264	230
Perugia	193	41	27	42	36
Ancona	193	41	22	46	37
Roma	1981	536	544	568	549
L'Aquila	387	84	47	52	69
Campobasso	45	17	6	21	17
Napoli	1752	209	215	312	300
Salerno	173	22	40	9	56
Bari	297	77	85	93	110
Lecce	254	44	53	38	51
Potenza	68	8	9	11	15
Catanzaro	420	103	45	62	58
Reggio C.	51	16	5	22	28
Palermo	428	127	76	138	54
Messina	164	41	26	53	52
Caltanissetta	79	30	3	7	7
Catania	392	107	75	101	157
Cagliari	91	22	30	36	42

Il "boom" della popolazione indiana

Secondo i risultati dell'ultimo censimento del 1971, l'India conta 547.949.809 abitanti con un aumento del 24,8 % nel corso dell'ultimo decennio.

Nove città hanno più di un milione di abitanti: Calcutta 7 milioni 31.382, Bombay 5.970.575, Delhi 3.647.023, Madras 1 milioni 169.920, Hyderabad 1.769.339, Ahmedabad 1.741.322, Bangalore 1.653.799, Kanpur 1.275.242, Poona 1.203.351.

L'apparteneza degli indiani alle varie religioni presenta il seguente quadro: hindù 82,72%, musulmani 11,21%, cristiani 2,65%, sikh 1,79%, buddisti 0,70%, jainisti 0,47 %. I cristiani sono aumentati del 12,6 % in dieci anni, cioè del 5,8% in più rispetto all'aumento della popolazione totale.

Il « Catholic Directory of India » di quest'anno ha pubblicato le seguenti statistiche del 1971 riguardanti la Chiesa Cattolica. Gli 85 territori ecclesiastici sono così suddivisi: 28 archidiocesi, 59 diocesi, 4 prefetture apostoliche, 4 esarcati apostolici. Di cui 1.000 vescovi, 6.000 sacerdoti indiani. I sacerdoti diocesani 5.895 (tutti indiani), i sacerdoti religiosi 3.422 (di cui 787 esteri), i fratelli laici 2.212 (di cui 270 esteri). Le suore sono 33.593 (di cui 1934 estere). I catechisti sono 7.666.285. Dopo l'indipendenza, conseguita 23 anni fa, il numero dei cattolici indiani è salito da 4,4 a 6,4 milioni. Il numero dei seminaristi si è raddoppiato mentre quello delle suore è triplicato.

La concorrenza del Vaticano

Il principio dell'indissolubilità del matrimonio, conclamato cardine dell'etica cattolica e quindi della normativa canonica, continuerà ad essere sostanzialmente eluso dalla Chiesa. Il Vaticano, pur proseguendo la sua campagna contro il divorzio, si rivela tanto ottimista da affrontare sulla strada della concorrenza con lo Stato italiano il tema di un nullamenti del vincolo matrimoniale, ottenendo recentemente attuata con l'estensione dei casi per i quali la Sacra Rota, cioè l'organo supremo dell'ordine cause canonico il Tribunale Ecclesiastico e con la riduzione dei costi nelle procedure.

Il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica ha respinti, dichiarandolo improponibile, un ricorso presentato da una cinquantina di avvocati rotali che chiedevano modifiche alle norme emanate dallo stesso tribunale nella nota circolare in cui stabilisce, fra l'altro, che i legali non potranno più percepire l'onorario dalle parti in causa.

La circolare prevede che gli interessati avrebbero dovuto versare al tribunale competente una somma che poi sarebbe stata consegnata agli avvocati. Questi ultimi, nel ricorso, hanno sostenuto, fra l'altro, che la circolare aveva valore di legge, e che diveva considerarsi un semplice provvedimento amministrativo. Ma il Cons. Dr. Dino Staffa, il Segretario del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, card. Dino Staffa, e il segretario, Sebastiani, i quali hanno firmato la circolare, hanno respinto il ricorso.

FRONTE LAICO CRISTIANO CONTRO IL CONCORDATO

A Genova, nella sede dell'AMGA, si è svolto un pubblico dibattito sul tema « *Concordato e libertà civili* », che per il livello degli interventi è il coraggioso approfondimento dei temi, merita di essere segnalato.

Il Concordato tra Stato e Chiesa è stato analizzato, nel dibattito, da due punti di vista diversi: dal punto di vista laico, per la libertà dello Stato dalla Chiesa, e dal punto di vista cristiano, per la liberazione della Chiesa dal potere temporale. Pasquale Bandiera del PSI, ha svolto un intervento « tradizionale » relativamente alle posizioni laiche e sociali del suo Partito, alle battaglie condotte in difesa del Stato laico; ha attaccato la Democrazia Cristiana per i suoi atteggiamenti sul divorzio e sul referendum e il PCI per aver agitato lo spettro di una guerra di religione, paventato dagli ambienti del Vaticano, per evitare una spaccatura all'interno del suo stesso elettorato.

Giorgio Spini, ordinario di storia all'Università di Firenze, militante socialista, espone il suo discorso, ricordando valdese, ha affrontato il tema con grande ricchezza di accenti umani e culturali. Dopo aver ricordato che il Cristianesimo è « una realtà » storica che si articola passe, è passato ad analizzare la struttura del cristianesimo. Ci sono, ha detto, cristianità, « che si fa coptire da un Partito politico », dibattendosi dal clericalismo, rinvigorito dai miliardi ».

Proprio in nome del messaggio evangelico, la Chiesa si è impegnata in una lotta contro l'ingiustizia e « sopruttutto ha dovuto fare i conti che dal mondo cristiano parti la spinta per combattere le ingiustizie e con noi si è incontrato ».

Agostino Zerbinati della Comunità di Oregina, non ha posto la battaglia contro il Concordato in termini di laicismo, ma in termini politici: « Ritengo che la Democrazia cristiana cattolica che dev'essere scambiarato e combattuto come dev'essere combattuta la Chiesa dei potenti che crea alleanze con lo Stato del potere, ». Dov'è la Chiesa, c'è solo una struttura autoritaria, capitalistica e oppressiva. Ha concato alleanze » nel mondo degli affari — con i grossi capitalisti. Questo è il Concordato ». La scelta e la battaglia di Gesù, ha concluso, se stesse; dalla parte degli ultimi per gungere alla liberazione, operata per gungere a una società comunitaria, tollerante, civile, socialista.

Marco Pannella del Partito Radicale ha « chiuso » i giochi di interventi, reduce dalla sciopero della fame per l'obiezione di coscienza. Rappresentò, eclettico, portavoce anche lui di uno spirito laico tradizionale, ma « aperto » ad ogni interpretazione, Pannella, raccogliendo il senso dei precedenti interventi, ha concluso dicendo che Stato e Chiesa sono due volti della stessa realtà — potere, corruzione, denaro, capitalismo — e come tali vanno combattuti, senza differenza tra battaglie laiche e cristiane. E seguito un dibattito, concluso con un appuntamento per il 10 dicembre, anniversario del Concordato fatto tra Stato e Chiesa, deve sparire dal nostro calendario.

Appello dell'A.L.R. per la scuola

L'Associazione per la Libertà della Religione In Italia (A.L.R.) organizzò al dibattito svoltosi nel Consiglio comunale di Roma sulla organizzazione della « scuola materna » ed alle polemiche che ne sono seguite, osserva che il comportamento tenuto dal Partito siniistra, in tutto di accentuazione dell'insegnamento religioso contribuisce alla conservazione di immutabile e di posizioni arretrate in un campo, come quello della scuola, che vuole in misura la più speciali innovatrice e liberatrice che le nuove insegnanti sociali possono trasmettere a tutti coloro che partecipano alla attività educative e insita i Partiti che hanno in programma di ispirarsi ai principi di antifascismo e di anticlericalismo, la lotta per l'abrogazione del Concordato e per la laicità della scuola e l'istituzione e di quel Partito che si dice ispirato alla pronta della ragion di Stato.

In sei Paesi l'80% delle spese militari tutto il mondo

Il libro dell'anno 1972 del SIPRI, Istituto di ricerca indipendente per le Riserche sulla Pace di Stoccolma, pubblica i dati delle spese militari nel mondo dopo l'aumento del 1969-70 e del 1970-1971 1963-68 si sono stabilite su un livello stabile.

Nel 1971 esse non hanno eccezionalmente aumentato rispetto al 1970, come oppone dalle cifre, ma rappresentano il 6% del complesso generalisti impegnati nel settore di ricerca. Il 6 ora dal 6 % volutobili nel 1970 ottorno ce 180.000 dollari.

Sei nazioni, e precisamente USA, URSS, Cina, Germania Occidentale, Francia, Gran Bretagna, sono le maggiori spese militari, da sole raggiungono il 80 %, delle spese militari di tutto il mondo.

Mentre il paese del « Terzo Mondo » totalizzano insieme solo il 18 %, del totale, le realizzazioni di ricerca e di sviluppo ed essere una caratteristica dell'industria e non in quella.

La seconda parte del libro tratta la produzione e il commercio mondiali di armi, e la ricerca di nuovi armi, nuovi strategiche, descrive i discorsi che hanno portato al recente accordo tra Stati Uniti e Unione Sovietica

Inaudita condanna a direttore de L'ORA

La scientia emesa dal tribunale di Palermo, con il quale il giornalista professionista Enzo Fiore, Aora della sua qualità di direttore responsabile del quotidiano di Palermo « L'Ora » è stato condannato oltre alla pena di reclusione alla parte della diffamazione col mezzo della stampa, ha che a quella accessoria della interdizione dalla professione giornalistica per la durata di un anno, ha provocato profondamente dei giornalisti nel mondo giornalistico. E la pena sulla cifra di un giornalista.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, ha manifestato la sua « viva preoccupazione » per la sentenza « che rimanga di costituire un grave precedente di comprimere e ridurre l'azione dell'autonomia dell'ordine professionale dei giornalisti nell'area di propria competenza. L'applicazione, attuale, della pena accessorie previste dagli articoli 35, 36 e 35 del codice penale presuppone l'accertamento da parte del giudice della violazione di doveri inerenti all'esercizio di una professione; ma tali accertamenti dell'ordinamento della stampa, sono riservati ai giornalisti stessi in prima, in omaggio al principio costituzionale della libertà di stampa, all'Ordine professionale competente a giudicare le infrazioni commesse dai giornalisti ai doveri di correttezza e di tutela propri della professione ».

La Federazione nazionale della stampa italiana, nella sua protesta, ha espresso anche la preoccupazione che, applicando le pe accessorie, si possa limitare la libertà di esercizio della professione di talune testate. Occorre quindi un immediato intervento del Parlamento per modificare le norme vigenti. Anche il Consiglio interregionale Piemonte-Valle d'Aosta dell'Ordine dei giornalisti ha espresso « piena solidarietà al collega Fiore » colpito da una inaudita sentenza per un reato a mezzo stampa, e viva preoccupazione per la grave lesione che ne deriva per la decisione di applicare ad un giornalista che ha ricoperto la sospensione dell'attività professionale, decisione che si tradurrà ulteriormente in una inaccettabile limitazione della libertà di stampa ».

Il Consiglio dell'Ordine non può non dissociarsi pienamente sul quadro del sempre più frequenti provvedimenti che colpiscono giornalisti impegnati nel settore di stampa e della radio democratiche; esorta quindi gli organi professionali e tutti i colleghi a mettere in atto iniziative che garantiscano l'esercizio di quelle massime libertà costituzionali, la libertà di stampa ».

Gli abbonati che si trovano senza pacchi di comunicare tempestivamente il loro nuovo indirizzo all'Amministrazione del nostro giornale per evitare disguidi postali.

per la scuola

Sei nazioni, e precisamente USA, URSS, Cina, Germania Occidentale, Francia, Gran Bretagna, sono le maggiori spese militari, da sole raggiungono il 80 %, delle spese militari di tutto il mondo.

Mentre il paese del « Terzo Mondo » totalizzano insieme solo il 18 %, del totale, le realizzazioni di ricerca e di sviluppo ed essere una caratteristica dell'industria e non in quella.

STUFIDRE
COLLEZIONISMO
Ricevendo la nostra rivista « CRONACA FILATELICA » avrete la possibilità di un costante aggiornamento del mercato filatelico.
INVESTIMENTO
FONDO BOLLO
Con la forma di investimento « FONDOBOLLO » avrete ★ capitale al sicuro ★ reddito garantito
Per i vostri acquisti per le vostre vendite
Visitateci: Via Pietro Giannone 10 - 10121 TORINO
Scriveteci: STUFIDRE s.a.s. - C. P. 409 - 10100 TORINO
Telefonateci: 011 - 546.525 - 538.253

TRIBUNA POLITICA

Il commercio delle armi

La vendita di armi all'estero, che crea gli d'affari per miliardi ed è concentrata sulle regioni politicamente più turbolente, ha assunto ormai ritmi levanti dimensioni in numero si settori: tecnologico, industriale, commerciale, politico.

Al giro partecipano da posizioni spesatiente concorrenziali non solo le grandi maggiori potenze, ma anche quei Paesi che non giocano un ruolo determinante nella politica internazionale.

La Svezia, ad esempio, culla della Croce Rossa e della neutralità, ha preso parte attiva nel corso del recente conflitto indo-pakistano nella vendita di armi al Pakistan.

Naturalmente, l'arrivo in un Paese di grossi quantitativi di materiale bellico provoca immediatamente una corsa agli armamenti negli Stati nemici; spesso, la semplice presenza di armi in un settore è sufficiente a provocare un conflitto. Con tali vendite il grande potenze tendono ad equilibrare le rispettive balance del commercio con l'estero (ed 1970), la Francia ha registrato un miliardo di dollari di ordinazioni militari dall'estero, e coprire le spese dei programmi di ricerca e di sviluppo delle industrie belliche e a procurarsi mercati e prestigio in Paesi che interessano ai fini del gioco politico-militare.

La vendita di armi all'estero, attuata in passato con criteri e metodi dilettantesch, dopo gli anni sessanta si è riorganizzata e razionalizzata seguendo l'esempio di quello che negli Stati Uniti aveva fatto Henry Kuss, capo dell'«International Logistic Negotiations», organizzazione più comunemente conosciuta come Vendite Militari all'Estero.

Attualmente, i governi effettuano il commercio delle armi attraverso numerosi organismi, stanziamento di fondi per la ricerca e l'acquisizione di clienti (ita il 1970 e il 1972 tutti gli stanziamenti francesi per esposizioni, invio di missioni e delegazioni all'estero, ecc., sono passati da 7 milioni a 9 milioni e mezzo, rispettivamente), coordinazione delle iniziative nazionali, attraverso un efficiente sforzo (per la promozione delle vendite militari, attivi programmi di cooperazione fra governo e industrie, una continua disponibilità di crediti.

In tal modo gli USA, avvantaggiati dalla loro potenzialità economico-tecnologica, i sono in grado di offrire ai clienti bisognosi, con tempi allettanti come prezzi concorrenziali, riduzione dei termini di consegna, accademie in interessa ridotti.

Il secondo esportatore di armi dopo gli USA, è l'Unione Sovietica, la cui azione si svilluppa essentialmente attraverso l'intermedio dei Paesi satelliti. La mancanza di dati precisi sulle modalità della vendita, le condizioni poste agli acquirenti, i quantitativi trattati, impedisce una precisa analisi in proposito.

La Francia, avendo superato la Gran Bretagna, si trova attualmente al terzo posto in graduatoria. Non avendo firmato nè il trattato per la moratoria degli esperimenti nucleari, nè quello per la non proliferazione delle armi nucleari, la Francia, parzialmente staccata dalla NATO, può muoversi più liberamente dei soci concorrenti occidentali, in quanto l'unica restrizione posta ai venditori francesi riguarda l'embargo nei confronti di Israele. L'industria degli armamenti, nazionalizzata e fortemente sostenuta dagli stato ai venditori francesi, entro certi limiti, di scegliere le date di consegna della «merce» e di fissarne i prezzi; inoltre, attraverso una politica sperguidicata, ha conseguito un importante vantaggio: un grandissimo prestigio per il primo qualità delle sue armi, diventando la naturale fornitrice di armi dei Paesi al di fuori della NATO che hanno motivi di risentimento verso essa o rivendicano la propria indipendenza dai due blocchi. Grazie a questa politica, la Francia avrebbe conclusivo vendite o avviato negoziati con non meno di 26 Paesi.

Diversa la situazione della Gran Bretagna che, pur disponendo di una tradizione a base più ampia di quella francese, è condizionata nella scelta dei Paesi da cui fare acquisti dell'opinione pubblica, riflettanti a vendere armi «senza alcuna distinzione».

La Cecoslovacchia, che già negli anni sessanta fu uno dei principali fornitori di armi sia per il mercato del Medio Oriente che a quelli dell'Africa, esporto quantitativi di materiale anche in Paesi del Medio Oriente la Cecoslovacchia intervenne in aiuto di tutti quei movimenti che erano in opposizione di Mosca: fu infatti Praga che rifornì l'Algeria nella lotta contro la Francia. Nel 1960, infine, il Congo ex-belga ricevette dalla Cecoslovacco per fornitore di armi alla parte secessionista.

Il terzo, dopo Gran Bretagna e Olanda l'anno scorso, di un carico d'armi di fabbricazione cecoslovacca, appartenentesse di gli pretendi Israele, che ne ha ricevuto la metà in forza di chiarimenti da parte del governo di Londra) dimostra che la Cecoslovacchia non ha non risparmierebbe neppure i Paesi dell'Europa occidentale.

Il Sud America è da qualche anno dinvestato un grosso mercato per le industrie belliche europee che, nel resto del mondo, si trovano in difficoltà per la sempre crescente concorrenza americana e sovietica. Negli anni precedenti, i trattazionali fornitori di armi ai Paesi latino-americani erano gli USA.

Nel 1961, quando venne costituita l'«Alleanza per il progresso», l'amministrazione Kennedy decise che uno dei modi per aiutare economicamente l'America Latina, sarebbe stato quello di vendere ad essa meno armi.

Come immediata reazione a tale atteggiamento venne creata una propria industria bellica. Nonostante il buon livello dell'operazione, era naturale che le armi più tecnicamente avanzate; i Paesi dell'America Latina avrebbero preferito acquistarle dall'estero. Nel 1969 l'allora ministro degli esteri brasiliano Pedro dichiarava che se gli Stati Uniti non intervenivano più riformire di armi il Brasile, questo si sarebbe rivolto ai produttori europei. In quell'occasione fu lanciata una ondata di ordinazioni a cui partecipirono quasi tutti gli Stati del Sud America, con grande vantaggio dei venditori europei e in particolare della Francia, appartenente di gli sprigioldati francesi che conquistarono amicizie e mercati in terra di competenza dell'americano, causando agli USA un danno che, secondo una valutazione del Dipartimento del Commercio estero di Washington, si aggirerebbe intorno ai miliardo di dollari.

A. V.

IL VOTO DEL PARLAMENTO PER GLI OBBIETTORI DI COSCIENZA

(segue da pag. 1)

Ma compagni al Governo, regge il Dicastero della Difesa. Dopo avere ereditato la proposta di legge dell'on. Calosso del 1969, l'on. Bellusciò ha detto che «non intende porre ostacolo alla legge».

Il sottosegretario Servadei ha sottolineato la positività del fatto che si giunga anche da noi ad una regolamentazione civile del fenomeno, il quale vede prevalentemente rinchiusi nelle carceri militari, per lunghi periodi, soggetti soltanto di rifiutare l'uso delle armi per motivi ideologici di carattere morale e religioso. Egli ricordava che non tutti coloro si prende atto di questa richiesta, che è stata accolta solo quest'ultimo ventennio: oltre 600 obiettori sono stati condannati e molto due: tenute un obiettore di coscienza, che ha scontato circa sette anni. Servadei si è detto, se gli obiettori, si spende correntemente ai problemi di carattere morale, ideologico, che sono i problemi di libertà di coscienza, e non ai problemi degli obiettori di tutto il mondo. Egli ha detto che «non vogliamo non può che essere sostanziato dalla Corte Costituzionale».

Rafforzando il testo con le parole di Pertini, il sottosegretario socialista Servadei ha riposto le tesi di fondo del suo intervento: ha messo in evidenza come «il Governo ritiene opportuno dare per legge i motivi di coscienza, che sono stati riconosciuti al momento del servizio di leva, di lasciare alla difesa limitazioni esclusive nel campo dei rapporti di coscienza, che chieste che dell'espletamento del servizio civile sostitutivo, così ha detto Mariotti, «non ci sarebbero spresi dall'Assemblea Consultiva Europea, e giunga in essere soluzioni che non risolvono, e come testimoni di Geova, riferiti per convinzioni religiose il servizio militare, oppure che non siano consolidarsi dal Ministero della Difesa, ancorché di coscienza.

Per tutti questi non secondari aspetti il parlamentare socialista ha concluso che «non è in confronto fra tutti i gruppi dipendenti, al fine di giungere a significativi miglioramenti.

Il relatore, il democrista gli è spresso a Palazzo Madama dai senatori del PCI, i deputati comunisti Lizzero e Nahoum hanno confermato il pieno consenso al riconoscimento del diritto all'obiezione di coscienza ma hanno criticate le «incongruenze» e le «lacune» contenute nel testo emendamento, in particolare hanno sottolineato la necessità di rifiutare al potere discrezionale del ministro e l'autorizzazione della Commissione.

I deputati del PCI hanno inoltre chiesto quindi il riconoscimento a dimostrazione delle Forze Armate con l'obiezione di livello regionale per l'esame delle domande degli obiettori.

Dopo altri interventi, fra cui quello del Sottosegretario alla Difesa sen. Lattanzio (DC), si è concluso alla Commissione della Camera, riunita in sede legislativa, la discussione del provvedimento. Respinti tutti gli emendamenti, presentati da parte dalle sinistre, il 14 dicembre la Commissione ha approvato in via definitiva il testo già votato dal Senato. Hanno dato voto favorevole i presentanti della DC, del PSDI e del PLI; si sono astenuti i rappresentanti del PSI, del PCI e del MSI. La legge è stata successivamente approvata dal Senato.

Perché vivo L'INCONTRO

L'ECO della STAMPA

Direttore responsabile
avv. BRUNO SEGRE
(Sicor)

Tipografia RATTERO
Via Pinta 11 - TORINO

Autorizz. del Tribunale di Torino n. 481 del 9-IX-1949

Monthly Printed in Italy

La sottoscrizione «Perché viva L'INCONTRO» continua regolarmente. L'elenco dei sottoscrittori è consegnato alla redazione della nostra Redazione a disposizione dei lettori. Il nuovo elenco della sottoscrizione si chiude con un totale di lire 382.600.

FIAT

126: la più nuova delle piccole Fiat

La 126 si presenta accanto alla 500 ed è perciò la più nuova delle piccole Fiat.

La 126 è anche la più comoda delle piccole Fiat. Perchè ha più spazio per i passeggeri e più bagagliaio senza aumento di ingombro esterno.

Ma della 500 la 126 conserva la fisionomia della meccanica semplice e robusta, collaudata in quasi 4 milioni di unità.

Così la 126 non è solo la più nuova e la più comoda delle piccole Fiat, ma è anche altrettanto collaudata e robusta.

La 126 è più potente e veloce
600 cm³, 23 CV (DIN), oltre 105 km/ora
2ª, 3ª e 4ª marcia sincronizzate.

La 126 è più sicura
Carrozzeria a struttura differenziata.
Sterzo con piantone di sicurezza snodato.
Freni con due circuiti di comando indipendenti.
Ampia visibilità.

La 126 è più comoda (4 veri posti), ma parcheggia sempre in poco più di 3 m
La 126 è più comoda perché è più grande dentro.
La 126 è più comoda anche perché è rifinita con un tocco di lusso.

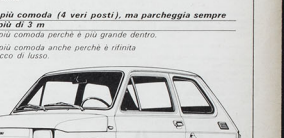

Realizzate i Vostri desideri subito:
AUTO
CASA (arredamento)
SPOSI
VACANZE

Cassa di Risparmio di Torino

191 Dipendenze in Piemonte e Valle d'Aosta
Riserve 48 miliardi - Depositi oltre 1100 miliardi

PARLANO I LETTORI

Un riconoscimento

Caro Segre,

finalmente la legge sulla *obiezione di coscienza* è passata. Anche se non è la norma che noi abbiamo vaghegiato per anni, l'importante è che qualcosa lo stato fatto e, auguriamoci, può darsi che l'avvenire ci riserbi un miglioramento della legge.

Siamo ad Ivrea, dove lo stato che sei stato sempre un acceso sostenitore della obiezione di coscienza, ed è proprio qui che nel 1972 tutti gli stanziamenti francesi per esposizioni, invio di missioni e delegazioni all'estero, ecc., sono passati da 7 milioni a 9 milioni e mezzo, rispettivamente (anche), sovvenzioni dei vitalizi nazionali, attraverso un efficiente sforzo (per la promozione delle vendite militari, attivi programmi di cooperazione fra governo e industrie, una continua disponibilità di crediti.

In tal modo gli USA, avvantaggiati dalla loro potenzialità economico-tecnologica, i sono in grado di offrire ai clienti bisognosi, con tempi allettanti come prezzi concorrenziali, riduzione dei termini di consegna, accademie in interessa ridotti.

Il secondo esportatore di armi dopo gli USA, è l'Unione Sovietica, la cui azione si svilluppa essentialmente attraverso l'intermedio dei Paesi satelliti. La mancanza di dati precisi sulle modalità della vendita, le condizioni poste agli acquirenti, i quantitativi trattati, impedisce una precisa analisi in proposito.

La Francia, avendo superato la Gran Bretagna, si trova attualmente al terzo posto in graduatoria. Non avendo firmato nè il trattato per la moratoria degli esperimenti nucleari, nè quello per la non proliferazione delle armi nucleari, la Francia, parzialmente staccata dalla NATO, può muoversi più liberamente dei soci concorrenti occidentali, in quanto l'unica restrizione posta ai venditori francesi riguarda l'embargo nei confronti di Israele. L'industria degli armamenti, nazionalizzata e fortemente sostenuta dagli stato ai venditori francesi, entro certi limiti, di scegliere le date di consegna della «merce» e di fissarne i prezzi; inoltre, attraverso una politica sperguidicata, ha conseguito un importante vantaggio: un grandissimo prestigio per il primo qualità delle sue armi, diventando la naturale fornitrice di armi dei Paesi al di fuori della NATO che hanno motivi di risentimento verso essa o rivendicano la propria indipendenza dai due blocchi. Grazie a questa politica, la Francia avrebbe conclusivo vendite o avviato negoziati con non meno di 26 Paesi.

Diversa la situazione della Gran Bretagna che, pur disponendo di una tradizione a base più ampia di quella francese, è condizionata nella scelta dei Paesi da cui fare acquisti dell'opinione pubblica, riflettanti a vendere armi «senza alcuna distinzione».

La Cecoslovacchia, che già negli anni sessanta fu uno dei principali fornitori di armi sia per il mercato del Medio Oriente che a quelli dell'Africa, esporto quantitativi di materiale anche in Paesi del Medio Oriente la Cecoslovacchia intervenne in aiuto di tutti quei movimenti che erano in opposizione di Mosca: fu infatti Praga che rifornì l'Algeria nella lotta contro la Francia. Nel 1960, infine, il Congo ex-belga ricevette dalla Cecoslovacco per fornitore di armi alla parte secessionista.

Il terzo, dopo Gran Bretagna e Olanda l'anno scorso, di un carico d'armi di fabbricazione cecoslovacca, appartenentesse di gli pretendi Israele, che ne ha ricevuto la metà in forza di chiarimenti da parte del governo di Londra) dimostra che la Cecoslovacchia non ha non risparmierebbe neppure i Paesi dell'Europa occidentale.

Il Sud America è da qualche anno dinvestato un grosso mercato per le industrie belliche europee che, nel resto del mondo, si trovano in difficoltà per la sempre crescente concorrenza americana e sovietica. Negli anni precedenti, i trattazionali fornitori di armi ai Paesi latino-americani erano gli USA.

Nel 1961, quando venne costituita l'«Alleanza per il progresso», l'amministrazione Kennedy decise che uno dei modi per aiutare economicamente l'America Latina, sarebbe stato quello di vendere ad essa meno armi.

Come immediata reazione a tale atteggiamento venne creata una propria industria bellica. Nonostante il buon livello dell'operazione, era naturale che le armi più tecnicamente avanzate; i Paesi dell'America Latina avrebbero preferito acquistarle dall'estero. Nel 1969 l'allora ministro degli esteri brasiliano Pedro dichiarava che se gli Stati Uniti non intervenivano più riformire di armi il Brasile, questo si sarebbe rivolto ai produttori europei. In quell'occasione fu lanciata una ondata di ordinazioni a cui partecipirono quasi tutti gli Stati del Sud America, con grande vantaggio dei venditori europei e in particolare della Francia, appartenente di gli sprigioldati francesi che conquistarono amicizie e mercati in terra di competenza dell'americano, causando agli USA un danno che, secondo una valutazione del Dipartimento del Commercio estero di Washington, si aggirerebbe intorno ai miliardo di dollari.

A. V.

Giovani inattivi

Caro Direttore,

nel numero di ottobre L'INCONTRO ha opportunamente pubblicato un servizio sulla crisi giovanile. Ho letto con interesse *Dimissioni di 576 mila giovani di lavoro*. Poiché sono un giovane studente che si interessa di problemi della scuola, gradirei conoscere le statistiche, che sono dimostrati nel nostro Paese.

La ringrazio sin d'ora e le porgo i miei saluti.

Vittorio Allegri (Udine)

*Recentemente il governo italiano ha iniziato alla CEE un memorandum sulla disoccupazione giovanile. Oltre 700 mila giovani italiani, di età compresa fra i 14 ed i 29 anni, sono senza lavoro. Rincorgiamo in in verso di primo impiego: tra loro, 300 mila hanno terminato gli studi media superiore o una laurea. Il problema non è nuovo ma sinora non aveva raggiunto una tale ampiezza. Si legge nel rapporto del ministero del Lavoro: «